

CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO

Attività di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 30.11.2022 n.1782

TRA

Fondazione Smile Puglia, con sede legale in Bari alla via Mario Pagano civico 24/30 – CAP 70123 – Bari (BA), C.F./P. IVA 04725250726 – PEC smilepuglia@pec.it, d'ora in poi denominato Soggetto Promotore, legalmente rappresentato da Mario Barberio, nato a Santeramo in Colle il 19/08/1951 e domiciliato per la carica ricoperta presso Fondazione Smile Puglia;

E

L' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, con sede legale in Viale Virgilio n. 31 – CAP 74123 Taranto (TA), CF – P.I. 02026690731 – PEC formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, d'ora in poi denominato Soggetto Ospitante, legalmente rappresentata dal Dr Vito Gregorio Colacicco nato a Laterza (TA) il 02.10.1957 domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sede legale dell'Azienda;

PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta Regionale del 30.11.2022 n.1782, avente ad oggetto: *Figura Professionale "Operatore Socio Sanitario – O.S.S." - Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e ss.mm.ii. - Disposizioni attuative per la realizzazione dei corsi di formazione autofinanziati ai sensi della D.G.R. n. 879 del 29/5/2018 e per il riconoscimento dei crediti formativi (Titoli pregressi e/o esperienza professionale)*, è stato approvato il documento regionale "Disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi autofinanziati finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario";

con Determinazione del Dirigente regionale della Sezione Formazione - Servizio Programmazione della formazione Professionale del 2 marzo 2023 n. 252, è stato pubblicato il primo Elenco dei corsi per Operatore Socio Sanitario di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1782 del 30.11.2022 "OPERATORE SOCIO SANITARIO - ELENCO CORSI RICONOSCIUTI AL 28.02.2023" e si è dato atto che "a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, gli esiti della valutazione delle istanze pervenute ai sensi della DGR n.1782 del 30.11.2022, saranno approvati con modalità "a sportello";

il Soggetto Promotore ha ottenuto il riconoscimento del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario con la Determinazione del Dirigente regionale della Sezione Formazione del 2 marzo 2023 n. 252,

la presente convenzione si riferisce alla realizzazione delle attività didattiche e del tirocinio formativo del/dei corso/corsi riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 30.11.2022 n.1782;

si rimanda all'atto dell'avvio del singolo corso di formazione per O.S.S. autorizzato, la definizione di dettaglio dell'attività, ivi compresa la durata del tirocinio;

la presente convenzione ha validità per il periodo di attuazione dell'attività formativa riconosciuta e autorizzata dalla Regione Puglia e comunque per un periodo non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, intendendosi garantita l'attività formativa in itinere all'atto della scadenza. La Convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Soggetto Promotore, da proporre almeno tre mesi prima della scadenza;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 (OGGETTO)

Il tirocinio formativo è realizzato nel rispetto della normativa nazionale e regionale (la Regione Puglia ha disciplinato questa materia con la legge n.23/2013 e successivo Regolamento n.3/2014), ivi compreso il Regolamento Regionale n. 18 dicembre 2007 n.28 e ss.mm.ii., relativo alla "Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario".

Il tirocinio formativo attivato in conseguenza del presente documento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera D della Legge n.196/1997 e ss.mm.ii., non costituisce rapporto di lavoro.

SMILE PUGLIA – Agenzia per la formazione e lo sviluppo locale

Sedi accreditate dalla Regione Puglia a Bari, Foggia, Grottaglie (TA), Lucera (FG), Manduria (TA), San Severo (FG), Terlizzi (BA)
Adotta un Modello Organizzativo e un Codice Etico ai sensi del D. Lgs n. 231 del 2001 visionabili su www.smilepuglia.it
Iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bari al n. 125/P ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000

Il tirocinio è espletabile nelle strutture appositamente individuate dal Soggetto Ospitante - nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'O.S.S. - e comunicate al Soggetto Promotore in fase di richiesta di avvio del tirocinio.

Art.2 (GESTIONE E DIREZIONE DIDATTICA DI CORSO)

La Gestione e la Direzione Didattica dei corsi per O.S.S. è affidata, con le modalità indicate al comma 4 all'Art. 9 del Regolamento Regionale n. 18 dicembre 2007 n.28 e ss.mm.ii , a soggetti in possesso dei requisiti individuati nello stesso Regolamento.

Il Soggetto Promotore, all'atto dell'avvio dell'attività formativa autorizzata, presenta una proposta per la nomina del professionista a cui conferire l'incarico, individuando il nominativo dall' Elenco fornito dal Soggetto Ospitante.

Il Coordinatore Didattico di Area Sanitaria è responsabile delle attività del corso per il quale viene nominato.

Il Coordinatore Didattico di Area Sanitaria provvede alle attività individuate nel Regolamento Regionale già citato ed a:

- concordare con il Soggetto Ospitante, attivando le procedure dallo stesso indicate, le modalità ed i tempi della formazione;
- organizzare, in collaborazione con il Soggetto Ospitante, l'avvio del tirocinio formativo e vigilare sullo svolgimento dello stesso sino a conclusione dell'attività.

Art.3 (TUTOR)

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività formativa è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da uno o più tutor aziendali.

Ciascun corsista viene guidato nel tirocinio da tutor aziendali, secondo le indicazioni del citato Regolamento Regionale n. 18 dicembre 2007 n.28 e ss.mm.ii.

I tutor aziendali sono individuati dall'Elenco fornito dal Soggetto Ospitante.

Il Tutor è operativo nelle strutture nelle quali si svolge il tirocinio, al fine di seguire e sostenere la formazione cui è dedicato.

Le prestazioni dei tutor sono svolte durante il normale orario di lavoro e sono retribuite con un compenso lordo di €5,16, in analogia a quanto previsto dall'art. 36, comma 14, del CCNL del 09/04/1997, per le ore di incarico conferite ed effettivamente svolte, documentate attraverso il registro presenze di tirocinio.

A conclusione dell'attività, su richiesta del Soggetto Promotore che attesta le ore di tutoraggio svolte, il Soggetto Ospitante emette fattura per i compensi spettanti ai tutor e liquida ad incasso avvenuto.

ART. 4 (PROGETTO FORMATIVO)

Per ogni tirocinante che avvia la formazione è redatto il progetto formativo contenente:

- a. i dati identificativi del tirocinante
- b. i nominativi dei tutor e responsabile aziendale
- c. gli obiettivi formativi, le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza e gli strumenti per la verifica conclusiva, le strutture nelle quali si attiverà la formazione
- d. il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere
- e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile
- f. gli obblighi del tirocinante

La durata in ore del percorso formativo, da concordare tra le parti, verrà riportata nel Progetto Formativo presentato per ciascun allievo ed all'interno del planning delle attività dei corsisti, da progettare in base alle strutture che saranno comunicate per lo svolgimento delle attività.

ART. 5 (OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE)

Il Soggetto Promotore è tenuto a:

- predisporre, per ogni tirocinante, il progetto formativo

SMILE PUGLIA – Agenzia per la formazione e lo sviluppo locale

Sedi accreditate dalla Regione Puglia a Bari, Foggia, Grottaglie (TA), Lucera (FG), Manduria (TA), San Severo (FG), Terlizzi (BA)
Adotta un Modello Organizzativo e un Codice Etico ai sensi del D. Lgs n. 231 del 2001 visionabili su www.smilepuglia.it

Iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Bari al n. 125/P ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000

- assicurare gli allievi contro gli infortuni (INAIL);
- assicurare gli allievi per la responsabilità civile verso terzi;
- sostenere le spese per l'attività di sorveglianza sanitaria, di cui all'art 41 del D.lgs. 81/08, e delle altre attività di formazione e informazione previste dallo stesso Decreto;
- fornire la divisa completa di calzature sanitarie, adeguata all'ingresso nelle strutture aziendali;
- rispettare, per tutte le attività di tirocinio, gli accordi definiti nella presente convenzione
- effettuare la formazione in materia di:
 - a. sicurezza, così come prevista dalla vigente normativa (corso di almeno sedici ore);
 - b. privacy (Corso di almeno 4 ore)
 - c. lavaggio mani (attestazione di avvenuta informativa)
 - d. vestizione e svestizione (attestazione di avvenuta informativa)
- dare seguito agli adempimenti richiesti dal Soggetto Ospitante in materia di contenimento del contagio da SARS COV-19, secondo le disposizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale.

Il Soggetto Promotore comunica al Soggetto Ospitante, per ogni anno solare, i compensi erogati ai dipendenti di quest'ultimo che, a qualsiasi titolo, hanno prestato la loro opera nei Corsi oggetto di regolamentazione del presente Atto.

Art. 6 (OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE)

Il Soggetto Ospitante è tenuto a:

- ospitare i tirocinanti nelle proprie strutture nel rispetto dei valori percentuali indicati dalla normativa attenendosi comunque alle esigenze organizzative interne ed alla disponibilità di accoglienza contingente;
- rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- mettere a disposizione, per tutta la durata del tirocinio, uno o più Tutor;
- garantire che le attività siano svolte in locali idonei in materia di sicurezza ed igiene;
- garantire le tutele in materia di DPI, come da normativa vigente
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore e ad INAIL eventuali incidenti verificatisi nel corso dell'attività di formazione.

Art. 7 (OBBLIGHI DEL TIROCINANTE)

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo;
- attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante attraverso i rispettivi tutor;

Il tirocinante deve attestare la propria presenza all'attività formativa apponendo la firma nel registro giornaliero individuale, fornito dal Soggetto Promotore, che sarà controfirmato dal tutor aziendale e dal coordinatore del corso.

Art. 8 (ADEMPIMENTI)

I documenti necessari ed indispensabili per l'attivazione del tirocinio sono consegnati al Soggetto Ospitante in fase di richiesta di autorizzazione di avvio del tirocinio e comunque almeno venti giorni prima della data ipotizzata per il suo inizio.

La procedura afferente al tampone SARS COV-19 cui devono essere sottoposti i corsisti che si accingono ad avviare il tirocinio, il cui esito determina il rilascio del Nulla Osta nelle strutture individuate dal Soggetto Ospitante per la formazione, segue l'evoluzione normativa.

Art. 9 (NORMATIVA PRIVACY)

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali

raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Ciascuna Parte in relazione agli impieghi dei dati personali nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento" ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti delle Altre Parti che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Ciascuna Parte si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. A tal fine, ciascuna parte:

- garantisce di manlevare e tenere indenne le Altre da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei dati personali.

Art. 10 (RINVIO)

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 11 (FORO DI COMPETENZA)

Per eventuali controversie non amichevolmente risolubili le parti dichiarano, di comune accordo, competente il foro di Taranto.

Taranto, 30/01/2024

Il Soggetto Promotore
Fondazione Smile Puglia
(nella persona del legale rappresentante)
Dott. Mario Barberio

Il Soggetto Ospitante
ASL DI TARANTO
(nella persona del legale rappresentante)

DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Gregorio Colacicco

Il presente documento è firmato digitalmente dalle parti